

STATUTO DI ESTEEL S.R.L. UNIPERSONALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA

Art.1 - Denominazione

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata unipersonale avente la denominazione sociale

"ESTEEM S.r.l.u."

1.2 Il Comune di Livorno è il socio unico della società e ne detiene l'intero capitale sociale; la società esercita, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Livorno per la produzione di beni e servizi strumentali all'Ente e agli enti pubblici da esso partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita a condizione che la stessa permetta di perseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

1.3 In tutti gli atti, le fatture o altri documenti della società, la denominazione sociale dovrà essere integrata con l'indicazione del montante del capitale sociale, precisando la parte liberata, e dovrà essere indicato che la società è unipersonale e soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Art.2 - Oggetto

2.1 La società ha per oggetto:

- la promozione, progettazione e gestione di servizi e/o di attività di varia natura, anche amministrativa, esternalizzati (in regime di co-sourcing o outsourcing) da parte del Comune di Livorno;

- l'attività di consulenza nella progettazione e/o riconfigurazione dei modelli organizzativo-gestionali, dei processi, dei modelli e sistemi di pianificazione e controllo e dei sistemi di qualità;

- la progettazione, implementazione e gestione di attività finalizzate all'innovazione, allo sviluppo, all'automazione, informatizzazione e telematizzazione di servizi e processi amministrativi, di front office e back office;

- lo svolgimento di attività di coordinamento e gestione integrata di servizi al cittadino ed alle imprese e la realizzazione di interventi e strumenti di supporto ad azioni di e-government, con particolare riferimento all'integrazione informativa e comunicativa, anche via Internet, delle pubbliche amministrazioni;

- la progettazione, la riconfigurazione, la realizzazione, l'integrazione, la manutenzione e la gestione di infrastrutture, piattaforme tecnologiche, sistemi informativi, anche territoriali e metodologie operative basate su supporti informatici e telematici funzionali al miglioramento dell'efficienza dei processi;

- la progettazione ed erogazione di servizi di CRM (Customer relationship management), con particolare riferimento ai settori di pubblica utilità, per il miglioramento dei servizi forniti a utenti, cittadini ed imprese; la progettazione e lo svolgimento di indagini di customer satisfaction;

- l'erogazione di servizi di consulenza, project management, formazione, assistenza, ricerca e sviluppo, progettazione, facility management, hosting, housing, servizi di front office e back office, fornitura di soluzioni evolute di multicanalità, servizi di call center;

il supporto tecnico ed informativo al SIT (Sistema Informativo Territoriale) del Comune di Livorno.

2.2 La società potrà, in relazione all'oggetto sociale, partecipare a bandi o gare pubbliche nonché ricercare finanziamenti pubblici e/o privati, ove ciò sia consentito dalla normativa vigente.

2.3 La società espletterà le suddette attività in favore del Comune di Livorno e di altri soggetti proponendosi come stabile strumento di supporto amministrativo, tecnologico ed organizzativo.

2.4 In relazione ed ai fini degli scopi anzidetti la Società può compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, industriali, commerciali e di intermediazione commerciale - ivi compresi l'assunzione ed il conferimento di incarichi di agenzia, concessione, rappresentanza e mandato - ritenute dagli amministratori necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. In particolare la Società, a titolo puramente indicativo, può:

- contrarre prestiti, finanziamenti e mutui a breve, medio e lungo termine con o senza garanzie e consentire, ove occorra, l'accensione di ipoteche;

- ricevere e rilasciare depositi, cauzioni, fidejussioni a garanzia di contratti di locazione o di comodato o di altri rapporti contrattuali in generale;

- acquistare e cedere crediti, prestare fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale, esclusivamente in favore o nell'interesse proprio e non di terzi.

2.5 La società può affidare a terzi singole attività o specifici servizi, nel rispetto della normativa vigente nonché dei principi di economicità, efficienza ed efficacia.

2.6 La società non può assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi, enti o imprese di qualunque natura essi siano.

2.7 Tutte le predette attività potranno essere svolte nell'ambito dei limiti e degli obblighi imposti dalla legge e potranno essere attuate solo subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, ove occorressero. In particolare le attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via secondaria e non

principale, in ogni caso essendo escluse le attività di raccolta di risparmio tra il pubblico o comunque attività riservate per legge a soggetti appositamente abilitati.

Art.3 - Sede

3.1 La società ha sede nel Comune di Livorno all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Livorno con semplice decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.

Art.4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione del socio. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato.

4.2 La società potrà essere anticipatamente sciolta con le modalità e nei termini di legge.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTO SOCI, TITOLI DI DEBITO, PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

Art.5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 cod. civ.

5.2 Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico Comune di Livorno, deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso e potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro, di crediti o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci nei modi e nei termini di legge.

5.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Art.6 - Finanziamento del socio

6.1 Fermo il disposto dell'art. 2467 cod. civ., su semplice richiesta dell'Organo amministrativo, il socio potrà eseguire, in conformità alle vigenti disposizioni fiscali, versamenti in conto capitale o finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta del risparmio fra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Art.7 - Quote e loro trasferimento

7.1 Le quote sociali sono intrasferibili nei confronti dei soggetti privati.

Art. 8 - Domiciliazione

8.1 Il domicilio del socio, degli amministratori, dei sindaci, se nominati, per quel che concerne i loro rapporti con la società è ad ogni effetto quello risultante dal Registro delle imprese.

TITOLO III
DECISIONI DEL SOCIO

Art.9 - Decisioni del socio

9.1 Il socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza del socio:

- a) l'approvazione del bilancio, della distribuzione degli utili e della relazione sul governo societario;
- b) l'approvazione ed aggiornamento del piano industriale, del piano degli investimenti, del piano economico-finanziario e del budget;
- c) l'approvazione di obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale sulla base degli indirizzi espressi da parte del socio unico, Comune di Livorno;
- d) l'approvazione del piano occupazionale e delle linee di indirizzo per la definizione dell'organigramma nonché espressione di pareri sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;
- e) l'approvazione semestrale e verifica dello stato di attuazione degli obiettivi con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento;
- f) la scelta sulla forma di governance. Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre a cinque membri, la delibera assembleare dovrà motivare le ragioni di adeguatezza organizzativa e tenere conto delle esigenze di contenimento dei costi. La delibera dovrà essere trasmessa alla Corte dei Conti competente ed alla struttura competente per l'indirizzo ed il controllo sull'attuazione del D.Lgs. 175/2016;
- g) la nomina e la revoca degli amministratori e dell'organo di controllo e dei compensi per le cariche sociali nel rispetto dei limiti consentiti dalla legge e dagli atti d'indirizzo del Comune di Livorno;
- h) le modificazioni del presente statuto;
- i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l) l'approvazione dei regolamenti interni;
- m) l'approvazione di assunzioni di nuove attività o di nuovi servizi statutariamente previsti e normativamente consentiti su proposta dell'organo amministrativo;
- n) gli atti che incidono sugli assetti patrimoniali e finanziari della società quali:

- l'acquisto, la permuta e la vendita di beni immobili e/o altri diritti immobiliari;
- gli atti di indebitamento attuati mediante contrazione di mutui e/o finanziamenti a medio-lungo termine, così come mediante stipulazione di contratti di leasing;
- il rilascio di fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia anche reale;
- la determinazione, nel rispetto di eventuali limiti di legge o regolamenti, dei compensi a favore degli amministratori e/o del direttore e dell'organo di controllo.

9.2 Le decisioni del socio di cui al precedente punto 9.1, così come in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto oppure quando lo richiedono uno o più amministratori, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui all'art. 11 del presente statuto.

Art.10 - Assemblea dei soci

10.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta il socio.

10.2 Le decisioni del socio di cui al precedente punto 9.1, così come in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

10.3 L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio del Comune di Livorno.

10.4 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque entro i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni previsto dalla legge medesima.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

11.1 La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, inviato al socio, al recapito risultante dal Registro delle Imprese, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata. Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

11.2 L'Assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente il socio (che rappresenta l'intero capitale sociale) e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci e nessuno

si opponga alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 12 - Svolgimento dell'assemblea

12.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresidente del Consiglio d'amministrazione, ove nominato, o dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza ed accerta i risultati delle votazioni.

12.2 Il Presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Art. 13 - Deleghe

13.1 Il socio può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata agli atti della società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

13.2 La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori o ai sindaci o ai dipendenti della società.

Art. 14 - Deliberazioni dell'Assemblea

14.1 L'assemblea dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole del socio unico.

14.2 Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte in modo palese.

14.3 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'assemblea. Nel caso in cui il socio sia chiamato a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo e negli altri casi previsti dalla legge, il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni del socio. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art.15 - Organo amministrativo

15.1 La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, sulla base della scelta effettuata dall'Assemblea. I

componenti dell'organo amministrativo devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia sulla base della normativa vigente e ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi di cui al D.lgs. 39/2013. Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, l'Assemblea elegge il Presidente ed un Vice Presidente che sostituisce esclusivamente il Presidente in caso di assenza od impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. La nomina e revoca degli amministratori avviene secondo quanto stabilito dalla Legge. Nella scelta degli amministratori l'Assemblea tiene conto del rispetto del principio di equilibrio di genere e del rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 121/2011.

15.2 Gli Amministratori possono essere anche non soci. Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea gli amministratori non sono vincolati al divieto di cui all'art. 2390 cod. civ.

15.3 Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) e sono rieleggibili.

15.4 Gli amministratori che rinunziano all'incarico devono darne comunicazione scritta al Socio Unico, al Consiglio di Amministrazione (se nominato) e all'organo di controllo. Le dimissioni di un amministratore hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita o è stato nominato un nuovo Amministratore unico. In ogni caso gli amministratori cessano per scadenza del termine del loro mandato con effetto dal momento in cui l'Organo amministrativo è stato ricostituito.

15.5 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dell'amministratore mancante. Se in corso di amministrazione collegiale, per rinuncia o per qualsiasi altra causa vengono a cessare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio viene considerato dimissionario, pur conservando integri i propri poteri fino al momento della ricostituzione. Gli amministratori rimasti in carica, anche in questo caso, devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Organo amministrativo. Se viene a mancare l'intero organo amministrativo, l'organo di controllo avrà il compito di convocare senza indugio l'assemblea dei soci per le deliberazioni conseguenti.

15.6 Agli Amministratori è dovuto il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico. L'Assemblea determina il compenso nel rispetto dei limiti consentiti dalla legge e

dagli atti d'indirizzo del Comune di Livorno. Agli amministratori non è previsto il riconoscimento di un trattamento di fine mandato. Per la eventuale carica di vicepresidenza non sono previsti compensi aggiuntivi.

Art.16 - Decisioni del Consiglio di amministrazione

16.1 Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

16.2 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, quinto comma cod. civ., ovvero quando lo richieda uno degli Amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

16.3 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

16.4 Il Consiglio di amministrazione adotta il piano industriale avente valenza triennale quale strumento previsionale generale che definisce le scelte strategiche aziendali ed individua gli obiettivi assunti dalla società secondo gli indirizzi determinati dal Comune di Livorno e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione.

Art.17 - Poteri dell'Organo amministrativo e obblighi di informativa

17.1 L'Organo amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge o per statuto sono riservati all'Assemblea dei soci.

17.2 Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea ordinaria, può nominare fra i propri membri un vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

17.3 Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno solo dei suoi componenti, salvo le attribuzioni dichiarate non delegabili dalla legge.

17.4 L'Organo amministrativo può nominare procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

17.5 L'Organo amministrativo, almeno ogni sei mesi, informa il collegio sindacale, se nominato, ed il socio sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

17.6 L'Organo amministrativo trasmette al Socio i documenti oggetto di approvazione assembleare almeno quindici giorni prima della data in cui è stata fissata l'Assemblea dei soci per le necessarie valutazioni da parte del Comune di Livorno e per l'espressione dell'indirizzo al legale rappresentante o delegato in Assemblea.

Art. 18 - Il Presidente

18.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

- rappresenta la società secondo i termini di legge e di statuto;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e sovrintende e coordina i lavori;
- sovrintende ai processi di comunicazione e alle relazioni esterne della società;
- mantiene i rapporti istituzionali con soggetti pubblici e privati, locali, nazionali e internazionali nonché con i mezzi d'informazione;
- propone al Consiglio di amministrazione il piano industriale a valenza triennale ed il budget annuale;
- sottopone il piano industriale ed il budget annuale all'approvazione dell'Assemblea dei soci, previa trasmissione dello stesso al Comune di Livorno per le opportune valutazioni;
- sovrintende al controllo dell'attuazione del piano industriale e del budget annuale.

Art. 19 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della società o altrove, ogni qualvolta il Presidente o, in sua mancanza o impedimento, il Vicepresidente se nominato, lo reputi necessario od opportuno o ne sia fatta richiesta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o P.E.C.) da almeno un amministratore o dal Collegio Sindacale o Sindaco unico, ove nominati, con l'indicazione dei motivi della richiesta e della materia di cui si richiede la trattazione. In quest'ultimo caso, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato per una data non successiva ai 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.

19.2 La convocazione del Consiglio è fatta con avviso spedito almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza via telefax o con telegramma o posta elettronica o equivalenti da spedire almeno 1 (un) giorno libero prima a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco effettivo e al revisore, se nominati.

19.3 L'avviso di convocazione del Consiglio di amministrazione, contestualmente alla comunicazione fatta ai consiglieri, deve essere trasmessa per conoscenza anche al Sindaco del Comune di Livorno.

19.4 Le riunioni dell'Organo Amministrativo possono essere

tenute in audio o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere e trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti. Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.

19.5 Il Consiglio si può comunque riunire, anche senza il rispetto di tali formalità, purché risultino presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci, ove nominati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'ordine del giorno.

19.6 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Art. 20 - Verbali delle riunioni

20.1 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare su apposito registro dei verbali e sottoscritte dal Presidente della riunione e dal segretario, nominato anche tra non componenti del Consiglio stesso.

TITOLO V RAPPRESENTANZA

Art.21 - Rappresentanza

21.1 La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento dello stesso, a chi ne fa le veci, con l'uso della firma sociale. All'Amministratore unico o al Presidente compete la rappresentanza sociale.

TITOLO VI CONTROLLO CONTABILE

COLLEGIO SINDACALE O SINDACO UNICO

Art. 22 - Collegio sindacale o Sindaco unico e controllo contabile

22.1 L'Assemblea dei soci può deliberare che la società sia controllata da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti o da un Sindaco unico. In ogni caso tutti i sindaci devono essere revisori contabili.

22.2 I sindaci, se nominati, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

22.3 L'Assemblea nomina i componenti del Collegio sindacale, con l'indicazione del Presidente, o in alternativa, il Sindaco Unico, e ne determina il compenso.

22.4 Il collegio sindacale o il sindaco unico vigila:

- sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società;
- sull'efficacia dei sistemi di controllo interno;
- sull'affidabilità del sistema amministrativo e contabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

22.5 Nel caso in cui sia costituito il Collegio sindacale ovvero un Sindaco unico, lo stesso provvederà, in aggiunta alle sue competenze, anche al controllo contabile della società, svolgendo anche la revisione legale dei conti.

22.6 Il Presidente del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico sono tenuti a trasmettere all'organo amministrativo per il successivo inoltrare al Comune di Livorno copia delle relazioni redatte nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 23 - La revisione legale dei conti

23.1 La revisione legale dei conti è esercitata o dal Collegio Sindacale o dal Sindaco unico.

TITOLO VII

BILANCIO ED UTILI

Art. 24 - Esercizi sociali - Bilancio e ripartizione di utili

24.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla redazione del bilancio nelle forme e nei modi prescritti dalla legge.

24.3 Gli utili di bilancio, che non siano destinati a riserva legale ai sensi e nei limiti di legge, saranno distribuiti al socio unico, salvo diversa disposizione da parte dell'Assemblea.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25 - Scioglimento della Società

25.1 Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea, competente per legge, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e la remunerazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26 - Foro competente

26.1 Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 27 - Norme di rinvio

27.1 Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto e nell'atto costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.